



Milano, 15 giugno 2015

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni formulate da Operatori della Comunicazione

**precisato che**

- l'Invito a Presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi internazionali relativi alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana delle Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, pubblicato in data 15.04.2015 (di seguito "Invito") è stato redatto in conformità al disposto delle Linee Guida approvate dall'AGCom in data 9.04.2014 e dall'AGCM in data 9.04.2014 che, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso positivo giudizio sui contenuti;
- nell'Invito testualmente si specifica, al punto 1.4, che "Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare a questa procedura di assegnazione possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre la data del 24 aprile 2015";
- la successiva comunicazione di chiusura della trattativa privata dispone che "chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare a questa procedura di assegnazione possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre la data del 11 giugno 2015 con le modalità già previste dall'art. 1.4 dell'Invito";
- la Lega Calcio Serie A ha ricevuto, con email del giorno 11 giugno 2015, richieste di chiarimenti,

**ciò precisato**

la Lega Calcio Serie A, seppur non tenuta né tanto meno obbligata in ragione della natura dei chiarimenti richiesti, che non riguardano specificamente i requisiti e le modalità di partecipazione, ma al fine esclusivo di risolvere sul nascere ogni fraintendimento e agevolare le valutazioni degli interessati, fornisce i chiarimenti in relazione a ciascuna delle domande formulate. Per le definizioni si fa riferimento a quelle indicate nell'Invito.

\*\*\*



1) Paragrafo 2.8.2 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se, ai sensi di questo articolo, la cancellazione dell'Evento o altro tipo di impossibilità a mettere a disposizione un Evento o il Segnale dal vivo dell'Evento sarà considerato un inadempimento da parte della Lega dei suoi obblighi contrattuali che dia luogo a una riduzione del corrispettivo.

Chiarimento: l'ipotesi di inadempimento da parte della Lega e la relativa disciplina è prevista dal paragrafo 2.8.2.

\*\*\*

2) Paragrafo 3.1.1 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se il Pacchetto include il diritto di usare gli estratti delle immagini degli Eventi a fini editoriali o promozionali.

Chiarimento: la disciplina relativa all'utilizzazione di estratti delle immagini degli Eventi ai fini editoriali o promozionali è contenuta nei paragrafi 3.7.1. e 3.7.2.

\*\*\*

3) Paragrafo 3.2.2 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se le "Piattaforme" includano tutti le piattaforme analogiche, digitali terrestri, satellitari, via cavo, IPTV, internet e mobile.

Chiarimento: la risposta va rinvenuta nella definizione di Piattaforma, contenuta nel paragrafo 1.5: qualsiasi sistema per la trasmissione e la ricezione dei Prodotti Audiovisivi esistente nel Territorio Internazionale".

\*\*\*

4) Paragrafo 3.9.3 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se questo articolo è applicabile ai Contratti di Sublicenza da concludere da parte del Licenziatario con le società appartenenti al proprio gruppo nei paesi/territori specificati nei quali esso gestisce canali. Con riferimento ai Contratti di Sublicenza da concludere da parte del Licenziatario nei paesi/territori ivi specificati con soggetti non appartenenti al proprio gruppo si prega di chiarire se: (i) il processo di approvazione da parte della Lega si svolga con le stesse modalità della Serie A; (ii) l'approvazione da parte della Lega non sarà concessa solo nel caso in cui la Lega possa ragionevolmente e oggettivamente dimostrare che i canali del Sublicenziatario proposto non assicureranno un'adeguata copertura televisiva degli Eventi e, (iii) in tale ultimo caso, se ogni richiesta da parte della Lega al Licenziatario di concludere sublicenze ulteriori o alternative al fine di incrementare la copertura televisiva sarà subordinata all'accordo da parte del Licenziatario con il Sublicenziatario proposto a ragionevoli termini di mercato.

Chiarimento: è considerato Contratto di Sublicenza, secondo la definizione contenuta nel paragrafo 1.5, ogni contratto tra il Licenziatario e un Sub Licenziatario, quest'ultimo da intendersi, sempre secondo le definizioni dell'*Invito*, quale ciascun soggetto cui il Licenziatario assegna i Diritti Audiovisivi, in tutto o in parte.

Ai fini del processo previsto al paragrafo 3.9.3, – e Doverosamente premesso che in questa sede si offrono chiarimenti esclusivamente in riferimento al contenuto dell'*Invito* - si precisa che la Lega Calcio Serie A prenderà ogni decisione secondo principi di buona fede e pertanto è sua intenzione mantenere un atteggiamento collaborativo con il Sub Licenziatario prima di procedere al diniego dell'approvazione, con riferimento alle aree geografiche indicate al paragrafo 3.9.3.

La Lega Calcio Serie A terrà nel dovuto conto la circostanza dell'appartenenza del Sub Licenziatario al medesimo gruppo del Licenziatario.

\*\*\*

5) Paragrafo 3.9.4 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se, ai sensi del presente articolo, il Licenziatario avrà la possibilità di rimediare -entro un termine ragionevole -a qualsiasi inadempimento/danno rilevante, ivi incluso attraverso la sostituzione del Sublicenziario nel relativo paese, prima che la Lega eserciti la propria facoltà di escludere e/o sospendere i diritti in ogni paese.

Chiarimento: vale il chiarimento sopra offerto quanto all'atteggiamento collaborativo che la Lega Calcio Serie A intende mantenere nel corso del rapporto.

\*\*\*

6) Paragrafo 4.1.2 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se l'accordo con un separato e specifico documento (*long-form agreement*) rifletterà in maniera accurata i termini e le condizioni (inclusi i diritti e gli obblighi delle parti) stabiliti nell'*Invito*.

Chiarimento: la conclusione di un *long form agreement* è rimessa alla facoltà della Lega Calcio Serie A, nel senso che laddove questa non eserciti tale facoltà il rapporto sarà regolato dalle previsioni dell'*Invito*, accettato dal Licenziatario.

Qualora la Lega Calcio Serie A eserciti la propria facoltà, le clausole del *long form agreement* saranno quelle dell'*Invito*.

\*\*\*

7) Paragrafo 4.2.4 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se i licenziatari della Lega nel Territorio Italiano adotteranno misure standard di settore per la protezione dei contenuti al fine limitare le loro trasmissioni al solo Territorio Italiano.

Chiarimento: i Licenziatari della Lega Calcio Serie A nel Territorio Italiano adottano le misure previste nei rispettivi IAO nel rispetto delle normative vigenti. Si rammenta che la Lega Calcio Serie A non presta garanzie in ordine alla protezione (vedasi paragrafo 6.2).

\*\*\*

8) Paragrafi da 2.5.4 a 2.6.4 dell'*Invito*

Quesito: si chiede di conoscere il criterio di aggiudicazione dei "Diritti audiovisivi internazionali Coppa Italia e Supercoppa Italiana", edizioni 2015/2018, in sede di trattativa privata.

Chiarimento: i criteri che la Lega Calcio Serie A utilizzerà in ambito di trattativa privata saranno quelli chiaramente individuati nell'*Invito* ai paragrafi 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 e 2.6.1 2.6.2. 2.6.3 e 2.6.4.

\*\*\*

9) Allegato 3, paragrafo 1.4 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire se il Licenziatario sarà considerato come singolo utilizzatore ("Take") nella misura in cui agisca per conto delle società del proprio gruppo e se potrà essere pagato un solo set di tariffe per l'accesso al Segnale presso satellite locale in Medio Oriente e Nord Africa (c.d. MENA).

Chiarimento: il singolo utilizzatore, anche se agisce all'interno del medesimo gruppo, deve pagare l'accesso.

\*\*\*

10) Allegato 4, paragrafo 5 dell'*Invito*

Quesito: si prega di chiarire quali limiti temporali siano applicabili all'uso consentito di immagini dell'Evento da parte della Lega e delle Società Sportive ai sensi di questo articolo.

Chiarimento: il paragrafo in questione riguarda specifiche utilizzazioni (attività promozionali proprie e campagne promozionali o di sponsorizzazione) che non interferiscono con l'esercizio dei Diritti Audiovisivi e che possono essere effettuate solo entro limiti di ragionevolezza. Quindi anche i limiti temporali di utilizzo devono rispondere a tale criterio di ragionevolezza.